

**AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI CUI AFFIDARE INCARICHI DI ASSISTENZA, CONSULENZA, DOMICILIAZIONE E/O PATROCINIO LEGALE.**

**Art. 1 - Oggetto dell'Avviso**

In esecuzione della deliberazione n. 709 del 09/11/2021 è emesso Avviso pubblico per l'iscrizione nell'Elenco avvocati ai quali, ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i., conferire:

- a) incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Azienda in vertenze civili, penali e amministrative ovvero di patrocinio in vertenze e procedure stragiudiziali, anche avanti organismi di mediazione, collegi arbitrali o di conciliazione, nonché per consulenze su argomenti specifici;
- b) incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, in vertenze civili, penali, amministrative/contabili, di dipendenti dell'Azienda medesima, ai sensi delle norme contrattuali dei CCNL che riguardano il patrocinio legale dei dipendenti;
- c) attività di domiciliazione e/o patrocinio legale innanzi alle magistrature superiori in forma congiunta e/o disgiunta con un legale interno dell'Azienda. In tal caso la procura speciale, rilasciata dal legale rappresentante in ciascuna causa, estenderà il mandato di difesa e rappresentanza anche al legale domiciliatario;
- d) attività di domiciliazione e/o patrocinio legale presso altri Distretti di Corte d'Appello in forma congiunta e/o disgiunta con un legale interno dell'Azienda. In tal caso la procura speciale, rilasciata dal legale rappresentante in ciascuna causa, estenderà il mandato di difesa e rappresentanza anche al legale domiciliatario.

Per gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio delle vertenze di responsabilità professionale sanitaria afferenti il vigente Programma Assicurativo Regione Piemonte per i rischi sanitari delle Aziende Sanitarie si rinvia alle "Linee guida delle procedure per la gestione dei sinistri di responsabilità civile verso terzi" adottate con Determinazione della Regione Piemonte - Direzione Sanità n. 138 del 06/03/2017.

**Art. 2 - Requisiti richiesti**

Possono presentare la propria candidatura per essere inclusi nel suddetto Elenco gli avvocati, singoli o associati, che:

- siano iscritti all'Albo professionale degli Avvocati;
- siano iscritti all'Albo professionale degli Avvocati patrocinanti in Cassazione (con indicazione del Foro presso cui sono iscritti);

- possiedano specializzazione ed esperienza professionale (documentata da dettagliato curriculum dal quale risulti l'espletamento di almeno tre incarichi negli ultimi cinque anni con indicazione del numero di R.G. delle cause), acquisita nel settore pubblico in materia di:
  - diritto civile con particolare riferimento al contenzioso per responsabilità professionale sanitaria;
  - diritto civile con particolare riferimento al contenzioso per l'esecuzione di contratti di appalto;
  - diritto del lavoro con particolare riferimento alle vertenze di pubblico impiego;
  - diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la P.A.;
  - diritto penale con particolare riferimento ai reati di responsabilità professionale sanitaria e sicurezza del lavoro;
  - diritto amministrativo con particolare riferimento ad appalti e contrattualistica;
  - diritto contabile;
  - diritto fallimentare;
  - diritto tributario;
- non siano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'ASL TO5 in relazione a quanto disposto dall'art. 24 del Codice deontologico forense e ai sensi della Legge 06/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- non siano mai incorsi in sanzioni disciplinari;
- abbiano stipulato polizza assicurativa per i rischi professionali ai sensi della legge professionale forense.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente Avviso per la presentazione delle domande. Il mancato possesso o il venir meno anche di uno solo dei suddetti requisiti comporterà la non iscrizione o l'esclusione dall'Elenco.

### **Art. 3 - Modalità di presentazione delle candidature**

Il suddetto Elenco è articolato, in relazione ai rami del diritto cui attengono gli incarichi da affidare nelle seguenti sezioni:

- diritto civile
- diritto del lavoro
- diritto penale
- sicurezza del lavoro
- diritto amministrativo
- diritto contabile
- diritto fallimentare
- diritto tributario.

I professionisti, all'atto della presentazione della domanda, dovranno specificare la sezione dell'Elenco a cui chiedono di essere iscritti, dichiarando la disponibilità o meno ad assumere l'incarico innanzi alle Giurisdizioni superiori.

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato redatta secondo l'allegato facsimile, resa con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.

La falsità nelle dichiarazioni comporterà l'esclusione dall'Elenco, ferme restando le sanzioni penali.

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- curriculum vitae et studiorum, in formato europeo, con l'indicazione degli incarichi assolti e delle attività svolte, delle specializzazioni e delle eventuali pubblicazioni, dei corsi di formazione, dei convegni in qualità di relatore o docente. In tale curriculum dovrà essere in particolare attestata l'esperienza acquisita nel settore per il quale si richiede l'iscrizione. In caso di Studio associato alla domanda dovrà essere allegato il curriculum dei professionisti facenti parte dello Studio che intendono essere inseriti nell'Elenco, con l'indicazione delle esperienze professionali maturate dai singoli;
- copia del documento di identità in corso di validità.

I professionisti che verranno inclusi nell'Elenco potranno presentare aggiornamenti dei loro curricula, ma non potranno modificare la scelta della sezione dell'Elenco a cui hanno chiesto di essere iscritti, se non successivamente, in occasione della pubblicazione dell'Avviso di aggiornamento dell'Elenco.

#### **Art. 4 - Termine e modalità di presentazione della domanda**

La domanda di iscrizione all'Elenco, redatta in carta semplice, conformemente allo schema allegato al presente Avviso, debitamente sottoscritta dal professionista o, in caso di studio associato, dal professionista delegato, con allegata fotocopia di valido documento di identità e curriculum professionale, dovranno pervenire entro e non oltre il **21/01/2022**.

Le domande dovranno pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: [protocollo@cert.aslto5.piemonte.it](mailto:protocollo@cert.aslto5.piemonte.it) specificando nell'oggetto: "Avviso pubblico per la formazione dell'Elenco avvocati";

Non saranno accettate domande consegnate manualmente o pervenute tramite servizio postale.

Le domande pervenute oltre il termine di scadenza saranno inammissibili.

La documentazione presentata verrà esaminata dalla S.S. Legale dell'Azienda.

#### **Art. 5 - Formazione, tenuta e pubblicità dell'Elenco**

I professionisti che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente Avviso saranno inseriti nell'Elenco secondo l'ordine alfabetico. Non si darà origine a una graduatoria.

L'Azienda si riserva la facoltà di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati procedendo all'esclusione di quelli che abbiano reso dichiarazioni false.

Nel caso in cui più avvocati di uno stesso Studio partecipano per la stessa specializzazione, l'iscrizione nell'Elenco è disposta nei confronti di uno solo.

L'Elenco sarà pubblicato sul sito internet aziendale [www.aslto5.piemonte.it](http://www.aslto5.piemonte.it) e verrà trasmesso ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati della Regione Piemonte.

## **Art. 6 - Validità e aggiornamento dell'Elenco**

L'Elenco resterà in vigore per un periodo di cinque anni dalla data della sua approvazione con atto deliberativo.

Al termine di ogni anno solare l'Azienda aggiornerà l'Elenco degli avvocati con l'inserimento delle nuove domande di ammissione che dovessero pervenire da parte di soggetti interessati ovvero delle variazioni o aggiornamenti trasmessi dai soggetti già in esso inseriti.

## **Art. 7 - Cancellazione**

Si procederà alla cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato a un incarico,
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- siano responsabili di inadempienze suscettibili di arrecare nocumento all'Azienda.

La cancellazione dall'Elenco comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista.

## **Art. 8 - Modalità di affidamento ed espletamento degli incarichi**

L'affidamento dell'incarico è prettamente fiduciario per cui l'Azienda si riserva di scegliere, con provvedimento motivato, il professionista tra quelli iscritti nel costituendo Elenco, previa consultazione di almeno tre nominativi, tenuto conto del livello di complessità della controversia, del valore economico stimato dell'affidamento, dell'esperienza professionale maturata nell'ambito di specializzazione di riferimento, del preventivo di spesa presentato, nonché del criterio di rotazione degli inviti ove compatibile con le esigenze da soddisfare nel caso di specie.

In adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di trasparenza amministrativa (D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.) il provvedimento di affidamento dell'incarico e i dati ad esso relativi saranno pubblicati sul sito internet aziendale - sezione "Amministrazione trasparente".

L'Azienda si riserva comunque la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'Elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione insindacabile, di particolare complessità tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di appartenenza, ovvero nel caso in cui la scelta del professionista sia demandata a soggetti terzi, con oneri totalmente a loro carico in forza di specifiche disposizioni normative o regolamentari (es. polizza assicurativa).

L'Elenco sarà utilizzabile anche dai dipendenti, ai sensi delle norme contrattuali, fatta salva la possibilità, in alternativa, di nominare un legale di fiducia non incluso nell'Elenco: in tal caso le spese di difesa saranno ad esclusivo carico del dipendente e potranno eventualmente essere rimborsate dall'Azienda qualora ricorrano i presupposti previsti dalla normativa in materia.

Il legale incaricato dovrà aggiornare costantemente l'Azienda sullo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti che orali circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale dell'Azienda, anche al fine di consentire l'eventuale accantonamento di somme a bilancio nel "Fondo rischi". Dovrà altresì esprimere il proprio motivato parere circa la convenienza e l'opportunità di esperire ulteriori gradi della procedura, se del caso, in

merito all'utilità per l'Azienda nel proseguire il giudizio, laddove si ravvisi il venir meno dell'interesse dell'Azienda nella causa.

Qualora il professionista incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso, che rimane unico interlocutore e responsabile nei confronti dell'Azienda. L'assistenza del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Azienda, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Qualora richiesto per i necessari chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso l'Azienda per il tempo ragionevolmente necessario. Tale attività, collegata all'attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale.

Qualora un incarico comporti un conflitto di interesse in capo al professionista, questi è tenuto a dichiarare tale situazione e a non accettarlo oppure rinunciarvi immediatamente se già precedentemente accettato.

### **Art. 9 - Onorari**

Il professionista interpellato per l'eventuale affidamento dell'incarico dovrà trasmettere per iscritto all'Azienda un preventivo di parcella che tenga conto dell'attività prevedibilmente necessaria in relazione alla durata e alla complessità dell'incarico, dettagliato per fasi debitamente elencate e stimate singolarmente.

Il compenso per le prestazioni professionali sopra descritte non può superare la tariffa media tra i valori medi e i valori minimi di liquidazione delle parcelle degli esercenti la professione forense previsti dal D.M. 10/03/2014 n. 55 come modificato dal D.M. 08/03/2018 n. 37.

E' fatta salva la possibilità, per i contenziosi di particolare complessità, di concordare un eventuale aumento in misura percentuale, da stabilirsi caso per caso, purché preventivamente definito tramite specifico accordo scritto.

In difetto nulla potrà essere riconosciuto al di fuori dei valori sopra determinati.

In caso di difesa di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, affidata ad un solo legale, il compenso sarà aumentato, per ogni soggetto oltre al primo, in misura del 10%.

Al termine dell'incarico la liquidazione del compenso avverrà secondo le modalità ordinarie adottate dall'Azienda, dopo l'approvazione del progetto di notula che dovrà essere redatto in modo dettagliato e la successiva emissione della relativa parcella in formato elettronico.

Per le controversie in materia civile, in generale, non si dovrà far riferimento al petitum bensì al valore stabilito nel provvedimento di definizione del giudizio.

Per le controversie in materia amministrativa si dovrà far riferimento ai valori previsti per le cause di valore indeterminabile (scaglioni tra € 26.000,01 ed € 260.000,00 e in caso di particolare importanza entro lo scaglione fino a € 520.000,00) facendo una media dei valori previsti per ciascuna fase in tali scaglioni ridotta o aumentata del 20% a seconda dei casi.

### **Art. 10 - Disciplina in materia di protezione dei dati**

La partecipazione al presente Avviso implica la raccolta e il trattamento da parte dell'Azienda dei dati personali del partecipante, nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE del 27/04/2016 (GDPR).

L'Azienda si impegna a trattare i dati nel rispetto della normativa suddetta per l'esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali e delle finalità di rilevante interesse pubblico.

## **Art. 11 - Responsabile del procedimento e richieste di informazioni**

Il Responsabile del procedimento per la costituzione dell'Elenco è la dr.ssa Antonietta Fanzone, Piazza Silvio Pellico n. 1 – 10023 Chieri (TO).

Eventuali informazioni possono essere chieste mediante posta elettronica certificata esplicitando in oggetto la dicitura “Avviso pubblico per la formazione di un Elenco di avvocati cui affidare incarichi di assistenza, consulenza, domiciliazione e/o patrocinio legale”, al seguente indirizzo: [protocollo@cert.aslto5.piemonte.it](mailto:protocollo@cert.aslto5.piemonte.it). I quesiti pervenuti e le relative risposte saranno resi disponibili, in forma anonima, sul sito istituzionale dell'ASL TO5 [www.aslto5.piemonte.it](http://www.aslto5.piemonte.it)

## **Art. 12 - Disposizioni finali**

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. Per quanto non disciplinato dal presente Avviso si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.

Il Direttore Generale  
Angelo Michele Pescarmona  
(*firmato digitalmente*)

Allegato: fac-simile di domanda